



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1255/06  
depositato il 23/05/2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 010700779 IVA+IRPEF+IRAP  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 1  
ROSSETTI RINALDO  
CORSO UMPERTO N. 150 74100 TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO VITO  
CORSO UMPERTO N. 150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
MONTANARO VITO  
CORSO UMPERTO N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1255/06

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

23/05/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

16M

PRONUNCIATA IL:

23/5/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 GIU. 2014

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angelo PAGANO)



[REDACTED]

Con accertamento n. [REDACTED] l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 1), sulla base di PVC della G. di F. redatto il 23-9-2002 per l'attività di commercialista svolta dal contribuente nell'anno di imposta 1999 ed ai fini IRPEF/IVA/IRAP, rettifica gli imponibili dichiarati e determina e richiede maggiori imposte oltre a sanzioni ed accessori.

La rettifica ha riguardato i compensi dai dichiarati lire 255.985.000 a lire 726.720.000 con un incremento (rispetto ai dichiarati) di lire 470.735.000.

L'attività di controllo della G. di F. è stata eseguita con indagini bancarie riguardanti i rapporti con [REDACTED], [REDACTED] (nipote del contribuente) [REDACTED] (moglie) e tra l'altro, sono stati rilevati movimenti di prelevamento per lire 156.722.000 che per non essere stati giustificati, sono state considerate operazioni passive non fatturate e non sottoposte ad IVA (per lire 31.344.400).

Il ricorrente contesta:

==nullità dell'avviso di accertamento perché privo di prove, motivazione e riflessioni critiche da parte dell'Agenzia delle Entrate che si è solo e semplicemente riportata al PVC della G. di F.;

==illegittimità dell'accertamento perché riferito ad altri atti non allegati;

==illegittimità del provvedimento di autorizzazione all'accesso domiciliare della G. di F.;

==erroneo utilizzo della metodologia di accertamento;

==illegittimità dell'assoggettamento ad IRPEF e ad IVA dei proventi illeciti;


==illegittimità in ordine alla determinazione dei presunti compensi e del presunto volume d'affari;

==illegittimo recupero dell'IVA (lire 31.344.400) per mancata auto fatturazione (ritenuta da effettuare).

Per ognuna delle contestazioni riportate, il ricorrente espone le sue ragioni di disaccordo con l'operato dell'Agenzia argomentando con specifici e dettagliati approfondimenti sopportati da Sentenze della Suprema Corte e da circolari ministeriali.

L'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 1) costituita in atti, per ognuno dei punti riportati dal ricorrente, propone proprie argomentazioni spesso integrati da riferimenti contenuti in sentenze della Corte di Cassazione. L'Agenzia delle Entrate allega il PVC della G. di F. chiuso il 23-9-2002 e conclude chiedendo la conferma dei propri atti, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio.

In data 13-1-2012 il ricorrente deposita sue memorie illustrative con documenti ed in esse insiste nella correttezza del suo assunto anche in funzione delle decisioni del GIP del Tribunale di Taranto in relazione al procedimento penale apertosi in conseguenza al PVC della G. di F.



Reg. 1258/06 f. 2.....

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed ognuno di loro si riporta ai propri atti ed alle richieste già esposte.

La Commissione osserva che per numerose ragioni l'avviso di accertamento notificato è illegittimo.

Principalmente perché mancante di motivazione nel senso che non si può ritenere sufficiente, quale motivazione dell'accertamento, il semplice riferimento al PVC della G. di F.

Tale verbale infatti si limita a riportare elementi riguardanti l'attività di verifica, elementi che l'Agenzia delle entrate non può considerare per sé validi senza effettuare su di essi alcun vaglio critico e senza eseguire alcuna attività di approfondimento e di ricerca di supporto probante (se esistente) degli stessi elementi segnalati nel PVC.

L'Agenzia nel suo atto deve dimostrare l'iter logico giuridico seguito per giungere al convincimento della richiesta al contribuente, ma tale onere imposto dalla legge non è certamente soddisfatto, nel caso di specie, con il semplice riporto ad un PVC pur redatto dalla G. di F.

Ritiene la commissione che l'atto accertativo sia mancante della indispensabile legittimità di base e pertanto lo stesso deve essere dichiarato nullo e privo di effetti giuridici.


Sulla illegittimità della determinazione dei compensi e del volume di affari esposta dal ricorrente, la Commissione ritiene di dover esprimere quanto segue. E' stato esaminato con particolare attenzione e specificità l'intero PVC della G. di F. con data 23-2-2002 depositato agli atti come allegato alle sue deduzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tale PVC è composto da 19 fogli. Esso comprende l'allegato 1/bis consistente nel riporto per ognuno dei conti bancari (n.17) e per ognuna delle banche (n.7) e per gli anni dal 1989 al 2000 del riepilogo degli importi delle entrate e delle uscite per ognuno dei conti. L'intero allegato 1/bis è composto da quattro fogli. Il PVC comprende altresì l'allegato 1) intitolato "accertamenti bancari" e tale allegato è composto da n. 216 fogli dei quali 13 riguardano l'anno 1999.

L'esame di tutta la documentazione citata (relativa all'anno 1999) non conduce alla determinazione degli imponibili per gli importi indicati dall'Agenzia ed anzi, pur coordinando con diverse modalità di diversi importi non si è pervenuti alla quantificazione esposta dall'Agenzia.

Ciò, oltre che dimostrare (come riferito nel punto precedente) la impossibilità di comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia per giungere alla individuazione e determinazione della richiesta, dimostra anche l'infondatezza dell'assunto dell'Agenzia per il quale assunto la stessa non ha fornito alcun supporto probante.

Che l'odierno ricorrente abbia manovrato una quantità notevole di denaro liquido e di titoli rappresentativi dello stesso per il periodo dal 1989 al 2000 vi è certezza. Tale quantità notevole di denaro però ha rappresentato solo movimentazione finanziaria per la quale il ricorrente ha riferito avere il fine di "prendere tempo sulla valuta in banca" ed invece la G. di F. ha ritenuto di



Reg. 1255/06 f. 30000

intravedere "attività usuraia", ma la G. di F. e l'Agenzia in alcun modo hanno dimostrato che attraverso queste movimentazioni bancarie il contribuente ha prodotto un reddito di un qualche importo per poter inquadrare con certezza come imponibile da sottoporre a tassazione.

Ed invero una eventuale produzione di reddito con eventuale esercizio di attività usuraia, non poteva essere attribuita all'attività professionale (di commercialista) svolta dal contribuente ma ciò non perché con il termine "ricavi" si inquadrino solo i "prelevamenti" dei conti correnti esaminati, ma perché lo svolgimento dell'attività usuraia configurerebbe una attività imprenditoriale di carattere commerciale e solo come tale poteva essere eventualmente accertata.

Quanto allo svolgimento effettivo dell'attività usuraia esaminata dal Tribunale Penale di Taranto, lo stesso Tribunale per mano del GIP, in data 28-1-2004 ha emesso "decreto di archiviazione" del procedimento apertosi "perché non emergono concreti elementi di reato in relazione all'ipotesi di cui all'art. 644 cp".

Tale decisione era così maturata dal PM per il GIP in conseguenza alla motivata infondatezza della notizia di reato e con la conseguenza che non avendo in concreto svolto il contribuente alcuna attività usuraia, nessun reddito poteva essere attribuito allo stesso. Ciò anche perché le risultanze bancarie poste a base del procedimento penale erano le stesse poste a base anche dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Taranto.

La contestazione del ricorrente circa l'illegittimità del provvedimento di autorizzazione all'accesso domiciliare, provvedimento scaturito da una indagine promossa a carico del contribuente a seguito di esposti anonimi e comportato perquisizioni domiciliari nonostante l'inesistenza di gravi indizi, gravi indizi richiesti quale condizione dalla legge, offre alla Commissione la possibilità di esprimere quanto segue.

Il provvedimento di autorizzazione all'accesso domiciliare è un provvedimento che proprio perché autorizzativo di indagini ed approfondimenti volti alla ricerca dell'eventuale esistenza di reati penali, non può essere sottoposto al giudizio di legittimità da parte di questa Commissione tributaria provinciale, ma poteva formare, al più, oggetto di contestazione nelle sedi del procedimento penale apertosi a carico del contribuente anche perché tra gli effetti dell'intera attività vi è la finale acquisizione da parte dell'Agenzia degli elementi scaturiti dagli accertamenti bancari.

Tale finale acquisizione, indipendentemente da ogni altra attività di contestazione effettuata dal contribuente ai fini penali, ritiene la Commissione possa annoverarsi tra le attività svolte con poteri dell'ufficio (per il controllo delle dichiarazioni) esercitati a mente dell'art. 32 e seguenti del DPR 600/73 e si ritiene non sanzionabile come acquisizione in se stessa perché sono individuate come "notizie ed elementi comunque raccolti".

E' evidente nel contempo che tali "notizie ed elementi comunque raccolti" non possono essere trasfuse così come sono in atti di accertamento, ma necessitano di una serie di elaborazioni da parte dell'Agenzia utilizzatrice.

*[Firma]*

Reg. 1255/06 f. 45

La prima elaborazione consisterebbe nel trasformare le "notizie" in "certezze" attraverso la individuazione di elementi probanti (qualora esistenti) a sostegno delle originarie "notizie" in modo che con gli eventuali elementi di prova acquisiti poter avviare l'iter logico giuridico per giungere alle richieste di imposte.

Sotto questo profilo la Commissione deve confermare quanto già riferito in uno dei precedenti punti perché l'Agenzia non ha dato alcuna prova dell'appartenenza certa a reddito di qualcuno degli importi riportati nell'accertamento emesso e l'accertamento pertanto non può essere condiviso e confermato.

Conclude la Commissione precisando di ritenere quanto esposto assorbente anche per quant'altro riportato agli atti di causa, di dover condividere le ragioni esposte dal ricorrente e di dover censurare l'operato dell'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Per la complessità della materia si ritiene doveroso compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

*quarta R.*

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===compensa le spese.==

Così deciso il giorno 23-5-2012

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhinegro)